

Rep. ----- del -----

prot. -----/2019

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE

AD USO AMBULATORIO MEDICO

L'anno 2019 il giorno ---- del mese di febbraio in Porto Mantovano, nella
Sede Comunale

TRA

Il Comune di Porto Mantovano con sede legale in Porto Mantovano in strada statale Cisa n.112 (C.F. 80002770206 e Part. IVA 00313570202) nella persona dell'Architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita (BN) il 05/12/1966, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile Area Tecnica Settore Opere Pubbliche giusto Provvedimento del Sindaco Prot. n. 9776 in data 30/5/2016, di seguito **Locatore**;

E

Il Dottor Franco Bontempi, pediatra di libera scelta, nato a Mantova il 15/4/1962 e residente in Mantova, via Leonardo da Vinci n. 8, C.F. BNTFNC62D15E897L – P. IVA 02346880202 di seguito **Conduttore**;

Vista la Delibera n. ---- del ----- avente ad oggetto la locazione al dottor Franco Bontempi dell'ambulatorio posto in piazza della Pace piano terra,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) Oggetto del contratto

Il Comune di Porto Mantovano dà in locazione ad uso ambulatorio medico

al dottore Franco Bontempi l'ambulatorio che si affaccia sul portico di ingresso come identificato nella planimetria allegata A.

Nella locazione è compresa la sala di attesa e i servizi igienici che sono in uso comune tra i medici locatari dei due ambulatori presenti nella struttura.

I locali, tutti arredati, sono situati al piano terra della palazzina sita in Piazza della Pace adiacente alla sala civica, identificati al N.C.E.U. al foglio n.8 mapp. 130 parte, meglio individuata con colorazione in tinta verde nell'unito elaborato grafico allegato sotto la lettera "A".

Il conduttore accederà all'unità immobiliare di cui fa parte la porzione data in locazione attraverso il portico che si affaccia su piazza della Pace.

Ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della legge 398/78 il Conduttore dichiara che i locali verranno utilizzati per attività che comportano contatti diretti con il pubblico.

Il Locatore dichiara che il locale oggetto del presente contratto rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti.

Art.2) Durata del contratto

La locazione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dal 12/2/2019, decorsi i quali il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, in mancanza di disdetta nei termini, per i motivi e con le modalità di cui agli articoli 28 e 29 della legge 392/78.

In ogni caso è consentito al Conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui

il recesso deve avere luogo, da comunicarsi tramite lettera raccomandata a.r. (art.27 L. 27/07/1978 n.392).

Alla scadenza della locazione i locali dovranno essere restituiti al Comune di Porto Mantovano liberi da persone e cose in normale stato di manutenzione.

Art.3) Canone di locazione. Ritardo o sospensione del pagamento

Il canone mensile di locazione, comprensivo delle utenze elettriche, gas ed acqua, è convenuto in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA, per un totale di € 1.800,00 oltre IVA che il conduttore si impegna a corrispondere in tre rate anticipate (€ 600,00 + iva) da versare al comune entro il 5 del mese di gennaio, maggio e settembre di ogni anno. Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario presso la Tesoreria del comune di Porto Mantovano – Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 02245.Iban IT 65 T 01030 57820 000005306755.

Sono a carico del Conduttore tutte le spese relative alle utenze telefoniche mentre sono a carico del Locatore le spese relative alle utenze elettriche, gas ed acqua.

Art.4) Manutenzione ordinaria e straordinaria. Migliorie.

Il Conduttore dovrà provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali dati in locazione.

Al Locatore competono gli oneri della manutenzione straordinaria.

Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna innovazione o

trasformazione ai locali dati in locazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore. In particolare, qualora il Conduttore intendesse eseguire opere per le quali disposizioni presenti o future, legislative o regolamentari in materia edilizia prescrivessero il rilascio, da parte delle Pubbliche Autorità, di autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alle relative richieste, pena la risoluzione del contratto.

Tutte le opere, anche di miglioria e di installazione di impianti, che il Conduttore facesse nel corso della locazione dovranno rimanere, nessuna esclusa, al termine della locazione medesima, a beneficio del Locatore senza che, per le stesse, debba essere corrisposto alcun indennizzo.

Il Locatore potrà pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spesa del Conduttore, allo scadere della locazione.

Art.5) Destinazione dei locali oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Conduttore si impegna a non destinare l'immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso del Locatore. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

Art.6) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali

Il Conduttore dà atto che i locali sono idonei all'uso e terrà sollevato e indenne il Locatore sia per i rischi connessi all'attività esercitata sia per i danni che, a qualunque titolo, derivassero a terzi in conseguenza dell'attività svolta nei locali dati in locazione.

Art.7) Certificazione Energetica

Il Locatore, con riguardo alla Certificazione Energetica, non provvede alla consegna di attestazione ACE in quanto, ai sensi del punto 9.2, lettera g) della DGR VIII/8745-2008, il contratto di locazione è riferito ad una porzione dell'unità immobiliare/subalterno catastale.

Art.8) Opzione IVA

Il Locatore intende optare per l'assoggettamento ad Iva del canone pattuito, come previsto dall'art.10 n.8 DPR 633/72, così come modificato dal D.L. n.223/2006 convertito dalla Legge n.248/2006.

Art.9) Sublocazione

Non è consentita la sublocazione.

Art.10) Divieto di cessione ed altre cause di risoluzione

Il presente contratto s'intenderà senz'altro risolto in caso di cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, dei locali dati in locazione ad altri soggetti.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto qualora, previa diffida da notificarsi a cura del Locatore, il Conduttore non abbia rimosso l'inadempienza relativa a:

- a) reiterato mancato pagamento del canone nel termine stabilito;
- b) uso dei locali diverso da quello stabilito dal presente atto;
- c) gravi infrazioni alle norme di legge o del presente atto;
- d) omessa manutenzione dei locali così come previsto dall'art. 4).

Art.11) Foro competente

Ai sensi dell'art. 447 bis del Codice di Procedura Civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa esclusivamente il Tribunale del Foro di Mantova.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio in Mantova in Via Legnago n. 8 E, il Locatore in strada statale Cisa n.112.

Art.12) Rinvio alle norme di legge

Per quant'altro non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge che regolano le locazioni, nonché alle norme del Codice Civile relative ai contratti in generale.

Art.13) Spese di registrazione del contratto

Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50%.

Letto, confermato ed in segno di accettazione sottoscritto.

Porto Mantovano, -----

Dottor Franco Bontempi

Per il Comune di Porto Mantovano
Il Responsabile dell'Area Tecnica
architetto Rosanna Moffa